

ACCORDO RELATIVO ALLE MODALITA' DI FRUIZIONE DEI 15 GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO PER IL PERSONALE ESPOSTO A RISCHIO RADIOLOGICO

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale per la contrattazione integrativa decentrata

Preso atto che

- al personale esposto a rischio radiologico, ovunque operante, spettano 15 giorni di permesso retribuito non frazionabili;
- i suddetti 15 giorni sono attualmente conteggiati di calendario;
- nel corso degli ultimi anni sono sorti da più parti dubbi interpretativi in merito alle modalità di computo dei giorni in questione ed in particolare se nel conteggio dei 15 giorni debbano essere assorbiti o meno le festività, i giorni domenicali ed il sabato;
- a più riprese diverse pronunce dei giudici del lavoro (Tribunale di Monza del 26.12.02, Tribunale di Venezia del 04.02.04, Tribunale di Torino del 23.06.2006) hanno dato interpretazione della norma nel senso di considerare il periodo di 15 giorni come giornate lavorative e non di calendario, accogliendo le richieste dei lavoratori ricorrenti;
- al fine di addivenire ad una soluzione negoziale relativamente a tali contenziosi insorti anche nel sistema sanitario regionale, in data 22.01.2007 è stato sottoscritto un accordo tra l'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna e le OO.SS. regionali per la Dirigenza Medico-Veterinaria, Sanitaria con cui hanno concordato, alla luce dell'unanime orientamento giurisprudenziale, che il periodo di riposo di 15 giorni per rischio radiologico sia da considerarsi "pari a quindici giorni lavorativi";

Ritenuto che

- appare legittimo uniformarsi all'accordo sopra citato, per un principio di non discriminazione tra il personale del comparto Sanità e quello del comparto Universitario che opera in regime di convenzione;

LE PARTI TRATTANTI CONVENGONO CHE

a decorrere dal 01 gennaio 2007 i quindici giorni di riposo – non frazionabili - per rischio radiologico sono da intendersi pari a quindici giorni lavorativi.

Parma 13 dicembre 2007